

P.U. n 16/2025



**TRIBUNALE DI CASTROVILLARI**  
UFFICIO PROCEDURE CONCURSUALI  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

**dott.ssa Beatrice Magaro' – Presidente**  
**dott.Alessandro Paone – Giudice**  
**dott.ssa Giuliana Gaudiano – Giudice est.**

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 01/04/2026, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**AI SENSI DELL'ART. 48, COMMA 3, CCII**

PREMESSO CHE

- La società "S.I.M.E.T. S.P.A." ha presentato in data 04/07/2025 domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-*bis* ccii ed il Tribunale con decreto del 25/7/2025 ha fissato il termine per le operazioni di voto;
- in conseguenza di alcune osservazioni fatte pervenire a SIMET ed al C.G. dall'Agenzia delle Entrate (ADE), la SIMET ha recepito alcune delle stesse ed ha depositato la versione definitiva del PRO;
- il piano presentato, tuttavia, non raggiungeva la maggioranza in tutte le classi di voto e la SIMET, pertanto, all'esito delle operazioni di voto ha ritenuto di richiedere la conversione del PRO già depositato in una proposta di concordato preventivo, per come previsto dall'art. 64 *quater*, comma 1, CCII.;
- il Tribunale in data 12.12.2025 ha dichiarato ammissibile e rituale la proposta, fattibile il piano e fissava il termine per le operazioni di voto tra il 30.01.2026 e il 28.02.2026;
- il debitore aveva chiesto, già in pendenza del piano di cui all'art. 64 *bis* ccii, le misure protettive di cui all'art. 54 co 2 CCII, primo e secondo capoverso e dette misure erano state concesse;



- il ricorrente in data 8/10/2025 aveva poi presentato ricorso ai sensi dell'art. 54, comma 1, CCII, rappresentando che alcuni creditori (Delcom srl, Roberta Anile, avv. Rossana Coppolino e avv. Salvatore Paolillo) avevano incardinato tre procedure esecutive mobiliari e, ritenendo che le singole iniziative individuali avrebbero potuto compromettere il buon esito del procedimento di omologa del PRO proposto da SIMET;
- in relazione a detto ricorso veniva dichiarata cessata la materia del contendere, essendosi conclusa la procedura di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-*bis* ccii, per mancato raggiungimento delle maggioranze;
- la società, avendo depositato ricorso per concordato preventivo, in data 21.11.2025 ha depositato altro ricorso per la concessione di misure cautelari *ex art.* 54, comma 1, CCII (con istanza di concessione *inaudita altera parte*) ed in particolare ha richiesto “*disporsi la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati assunta all'esito della procedura esecutiva mobiliare iscritta al n. 166/2025 R.G.E. del Tribunale di Castrovillari e comunque disporre che il terzo pignorato, Busitalia Rail Service srl, non effettui pagamenti in forza di tale ordinanza in favore dei creditori di SIMET assegnatari dei crediti pignorati; e ciò fino alla pronuncia definitiva di Codesto Tribunale sull'istanza di omologazione del Piano di concordato preventivo ora proposta da SIMET nella ambito del P.U. iscritto al n. 16/2024 R.G.; - disporsi, altresì, che fino alla detta pronuncia i creditori assegnatari dei crediti pignorati presso la Busitalia Rail Service (Delcom srl, signora Roberta Anile e avv. Rossana Coppolino) non possano iniziare o proseguire ulteriori procedure esecutive ovvero cautelari sul patrimonio di SIMET né iscrivere, sui beni compresi in tale patrimonio, ipoteche giudiziali*”;
- la Società aveva usufruito, infatti, dell'intero termine di durata previsto dall'art. 8 CCII per le misure protettive di cui agli artt. 18 e 54, comma 2, CCII;
- con decreto del 2/12/2025 il GD ha disposto la sospensione *inaudita altera parte* delle procedure esecutive suddette ed ha fissato l'udienza del 17/12/2025 per sentire i creditori;
- nelle more, il Giudice dell'esecuzione n. 166/2025 RGE – nell'ambito della quale erano stati pignorati i crediti vantati da SIMET, a titolo di canni di affitto, nei confronti della Busitalia Rail Service – ha assegnato i crediti pignorati, con ordinanza del 28/11/2025 in favore di DELCOM srl;



- con decreto del 5/12/2025 il GD ha disposto la sospensione *inaudita altera parte* dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione del 28/11/2025 emessa nell'ambito della procedura esecutiva n. 166/2025 RGE;
- con provvedimento del 04/02/2026, il Gd ha così disposto ”*CONFERMA la sospensione inaudita altera parte già disposta delle procedure esecutive di cui al ricorso ed in particolare dispone la sospensione, fino alla pronuncia sull'istanza di omologazione del piano di concordato preventivo:*
  - ✓ *dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione emessa in data 28/11/2025 limitatamente all'assegnazione effettuata in favore dei creditori Roberta Anile e avv. Rossana Coppolino;*
  - ✓ *della procedura esecutiva promossa dall'avv. Salvatore Paolillo*
  - ✓ *della procedura esecutiva n. 164/2025 RGE*
- *DISPONE che fino alla pronuncia sull'istanza di omologazione del Piano di concordato preventivo Delcom srl, Robera Anile e l'avv. Rossana Coppolino non possano iniziare o proseguire ulteriori procedure esecutive ovvero cautelari sul patrimonio di SIMET né iscrivere, sui beni compresi in tale patrimonio, ipoteche giudiziali;*
- *DICHIARA cessata la materia del contendere e, per l'effetto, REVOCA la sospensione inaudita altera parte disposta dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione emessa in data 28/11/2025 limitatamente all'assegnazione effettuata in favore del creditore Delcom srl”;*
- in data 19.01.2026 il Commissario Giudiziale ha depositato in Tribunale (inviando copia anche in Procura) la propria relazione redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 comma 1 CCII ed in data 27.01.2026 ha redatto la relazione ex art. 107 co. 6 CCII che, unitamente alla relazione particolareggiata ex art. 105 co. 1 CCII ed all'elenco dei creditori suddiviso per classi, è stata trasmessa a mezzo pec ai creditori;
- nei termini previsti dall'art. 107 CCII avevano luogo gli adempimenti previsti dalla legge;
- in data 02/03/2026 il commissario relazionava sull'esito delle operazioni di voto, dando atto del fatto che non era stata raggiunta la maggioranza prescritta dall'art. 109, comma 5, CCII;
- in data 09/03/2026 la ricorrente, a mente dell'art. 111 CCII, ha chiesto l'omologazione del concordato invocando l'applicazione dell'art. 112, comma 2, CCII;
- il tribunale fissava l'udienza del 01/04/2026 e la ricorrente provvedeva a notificare il ricorso e il decreto di fissazione ai creditori dissenzienti entro il termine assegnato;



- nessun creditore ha proposto opposizione;
- all'esito dell'udienza, il giudice relatore si riservava di riferire al collegio.

OSSERVA

1. Ai sensi dell'art. 112, comma 1, CCI, «*il tribunale omologa il concordato verificati:*

*a) la regolarità della procedura;*

*b) l'esito della votazione;*

*c) l'ammissibilità della proposta;*

*d) la corretta formazione delle classi;*

*e) la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe;*

*f) in caso di concordato in continuità aziendale, che tutte le classi abbiano votato favorevolmente, che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza e che eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l'attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori;*

*g) in ogni altro caso, la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati».*

La quasi totalità dei suddetti elementi sono stati oggetto di verifica da parte del tribunale fin dalla fase antecedente all'apertura e in questa sede può solo confermarsi la loro sussistenza. Si allude, in particolar modo:

- al requisito di cui alla lettera **c)**, atteso che piano e proposta sono stati formulati nei termini assegnati a norma dell'art. 44 e, sul piano contenutistico, sono state rispettate le prescrizioni previste dall'art. 87;

- con particolare riferimento alla formazione e al contenuto delle classi (requisiti **d** ed **e**), la proposta si è attenuta a quanto previsto dall'art. 85, in particolare con riguardo al trattamento riservato ai creditori privilegiati non soddisfatti integralmente o non soddisfatti entro le tempistiche stabilite dall'art. 109, comma 5, prevedendo il pari trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe e assicurandosi che il trattamento stabilito non alterasse l'ordine delle cause legittime di prelazione;

- in merito, invece, alla fattibilità del piano (requisito **g**), tanto l'attestazione indipendente allegata al piano quanto la relazione di cui all'art. 105 CCII redatta dal commissario giudiziale consentono di affermare che il piano sottoposto all'attenzione del tribunale sia ben lontano dal poter essere ritenuto manifestamente inidoneo a raggiungere gli obiettivi che si è prefissato; giova sul punto rammentare che i flussi di cassa della continuità contemplati risultano piuttosto prudenti.



Quanto alla regolarità della procedura (requisito **a**), nelle premesse è stato ricostruito nel dettaglio l'*iter* procedurale e la sua disamina dà conto del fatto che ogni passaggio è stato compiuto nel rispetto delle forme e dei termini di legge.

Infine, occorre soffermarsi sui requisiti **b**) e **f**), attinenti entrambi al voto. Trattasi di un aspetto che, in ragione della sua centralità, necessita di essere affrontato *funditus*.

**2.** Deve premettersi che il piano concordatario proposto da SIMET S.P.A. è imperniato sulla continuità aziendale ragion per cui, ai fini della verifica del raggiungimento della soglia di approvazione, occorre fare riferimento al comma 5 dell'art. 109 CCII. Tale disposizione, innovando rispetto alla disciplina della legge fallimentare, non ritiene sufficiente la sola maggioranza dei crediti (e, se previste, la maggioranza delle classi), come tuttora previsto per il concordato liquidatorio (comma 1 dell'art. 109 CCII), piuttosto esigendo il voto favorevole di tutte le classi coinvolte.

Il rigore della regola è temperato, tuttavia, dalla previsione contenuta nel terzo periodo del suddetto comma quinto, che chiama il tribunale alla verifica delle condizioni previste dall'art. 112, comma 2, CCII. In buona sostanza, l'ordinamento consente all'organo giudicante di omologare il concordato nonostante la mancanza di unanimità, purché ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
- b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7;
- c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;
- d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori:
  - 1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito;
  - 2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.



Tra le quattro condizioni appena riportate, indubbiamente assumono carattere preponderante la seconda e la quarta.

La seconda, infatti, esprime un concetto assolutamente innovativo per il nostro ordinamento, vale a dire la c.d. *relative priority rule* (già in linea generale espresso dall'art. 84, commi 6 e 7, CCII). Invero, in passato il nostro ordinamento, in rigoroso ossequio al principio generale desumibile dagli artt. 2740 e 2741 c.c., non consentiva che nel contesto di una ristrutturazione debitoria fosse possibile derogare alla graduazione delle cause legittime di prelazione (c.d. *absolute priority rule*), mentre invece oggi il rigoroso rispetto di tale graduazione è imposto soltanto quando viene in interesse il "valore di liquidazione" (vale a dire l'attivo verosimilmente ritraibile in caso di liquidazione giudiziale, come meglio definito dall'art. 87, comma 1, lett. c) ed i flussi di cassa della continuità, quindi, anziché essere distribuiti nel rispetto della graduazione, possono essere destinati anche alle classi inferiori purché – ed è proprio quanto sancito nella lettera b – i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore. Insomma, il *surplus* generato dalla continuità può essere destinato ai creditori appartenenti alle classi di rango inferiore anche in assenza di soddisfazione integrale di creditori di rango superiore, a condizione che detto pagamento non sia globalmente più vantaggioso di quello riservato a questi ultimi.

L'ultima condizione, invece, detta sostanzialmente la nuova regola del voto, che dà vita a quella che in dottrina è stata ribattezzata "ristrutturazione trasversale". In sintesi, il concordato può essere omologato anche se il voto favorevole ha riguardato (non l'unanimità, ma) solo la maggioranza delle classi; in tal caso, tuttavia, è necessario che almeno una delle classi favorevoli sia formata da creditori con privilegio. Inoltre – e in ciò risiede la novità più dirompente del Codice della crisi, specie a seguito del c.d. correttivo-*ter*, D.Lgs. 136/2024 – l'omologa può essere ottenuta finanche in assenza del voto favorevole da parte della maggioranza dei creditori, purché però in favore della proposta si sia espressa una classe "interessata", con ciò intendendosi una classe i cui creditori non verrebbero soddisfatti integralmente e «*sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione*». In buona sostanza, ferma restando la ricorrenza dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c), ai fini dell'omologa è sufficiente che sulla proposta abbia investito una classe composta da creditori per i quali l'applicazione della regola della priorità relativa piuttosto che la regola della priorità assoluta non è indifferente nel



senso che, se si fosse applicata quest'ultima, sarebbe stata soddisfatta anche solo parzialmente; insomma, per il legislatore è del tutto irrilevante ai fini dell'omologa forzosa solo ed esclusivamente il voto espresso dalla classe che, in caso di applicazione della regola della priorità assoluta anche sul valore eccedente quello di liquidazione, non riceverebbe alcunché.

Ai fini dell'applicazione della condizione di cui alla lettera d), peraltro, deve tenersi conto di quanto previsto dal comma quarto dell'art. 88, come riformato dal correttivo-*ter* già citato. Invero, il legislatore, fugando i dubbi che si erano in precedenza affacciati in ordine all'applicabilità del c.d. *cram down* fiscale e previdenziale anche nell'ambito del concordato in continuità, ha riscritto completamente l'art. 88 e ha inserito un comma *ad hoc* che disciplina proprio la modalità operativa del *cram down* in congiunzione con l'art. 112, comma 2. Per l'esattezza, la norma così recita: *«nel concordato in continuità aziendale, ferme restando le altre condizioni previste dall'articolo 112, comma 2, il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, se la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie risulta non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. Nell'ipotesi di cui al primo periodo il tribunale omologa se tale adesione è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista dall'articolo 112, comma 2, lettera d), oppure se la stessa maggioranza è raggiunta escludendo dal computo le classi dei creditori di cui al comma 1. In ogni caso, ai fini della condizione prevista dall'articolo 112, comma 2, lettera d), numeri 1 e 2, l'adesione dei creditori pubblici deve essere espressa»*.

In sintesi, tanto l'astensione quanto il voto contrario dell'Erario o degli enti di previdenza ed assistenza possono essere (alternativamente) o computati come voto positivo o non computati affatto se, con una delle due operazioni, è possibile raggiungere la maggioranza delle classi prevista dal primo periodo della lettera d) dell'art. 112, comma 2; tale trasformazione da parte del tribunale può tuttavia avvenire solo a condizione che la proposta di soddisfacimento delle amministrazioni statali e degli enti risulta *«non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale»*. Resta fermo – come reso chiaro dall'ultimo periodo del quarto comma dell'art. 88 testé riportato – che invece il *cram down* non può trovare applicazione ai fini dell'applicazione del secondo periodo



della lettera d) dell'art. 112, comma 2, e dunque il voto della classe "interessata" che può portare all'omologazione del concordato deve essere sempre e comunque espresso.

3. Ciò posto, si riporta di seguito la tabella riassuntiva dell'esito del voto elaborata dal commissario giudiziale:

**RISULTATO VOTAZIONE: RESPINTO**

**Riepilogo per classe**

| Classe  | Crediti ammessi al voto | Quorum       | Favorevoli           | %       | Contrari                                      | %       | Esito           |
|---|-------------------------|--------------|----------------------|---------|---|---------|-----------------|
| 01 - Crediti fiscali (erario, iva ritenute) (votante) | 504.819,29              | 252.409,66   | 504.819,29           | 100,000 | 0,00<br>(di cui astenuti<br>0,00)             | 0,000   | Approvato       |
| 02 - Crediti Previdenziali (votante)                  | 227.581,34              | 113.790,68   | 227.581,34           | 100,000 | 0,00<br>(di cui astenuti<br>0,00)             | 0,000   | Approvato       |
| 03 - Tributi Enti Locali (votante)                    | 153.603,79              | 76.801,91    | 0,00                 | 0,000   | 153.603,79<br>(di cui astenuti<br>153.603,79) | 100,000 | Respinto        |
| 04 - Crediti bancari garantiti da MCC (votante)       | 4.196.286,07            | 2.098.143,05 | 4.196.286,07         | 100,000 | 0,00<br>(di cui astenuti<br>0,00)             | 0,000   | Approvato       |
| 05 - Crediti bancari chirografari (votante)           | 1.425.324,36            | 712.662,19   | 1.425.324,36         | 100,000 | 0,00<br>(di cui astenuti<br>0,00)             | 0,000   | Approvato       |
| 06 - Crediti di natura chirografaria (votante)        | 3.768.538,95            | 1.884.269,49 | 3.467.780,83         | 92,019  | 300.758,12<br>(di cui astenuti<br>296.257,71) | 7,981   | Approvato       |
| 07 - Crediti fornitori chirografari minori (votante)  | 442.911,04              | 221.455,53   | 320.349,67           | 72,328  | 122.561,37<br>(di cui astenuti<br>108.159,26) | 27,672  | Approvato       |
| <b>TOTALI</b>   | <b>10.719.064,84</b>    |              | <b>10.142.141,56</b> |         | <b>576.923,28</b>                             |         | <b>Respinto</b> |
|   |                         |              |                      |         | Esito per classe                              |         |                 |

Come può notarsi, 7 sono le classi votanti e solo 1 di esse non ha espresso voto favorevole. In mancanza dell'unanimità, all'omologazione può giungersi solo al ricorrere delle quattro condizioni di cui all'art. 112, comma 2, sulle quali ci si è appena soffermati.

Nessun dubbio si pone in ordine alla sussistenza dei primi tre requisiti. Invero:

- a) il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione: ciò è stato verificato dal tribunale fin dalla fase antecedente all'apertura ed è confermato dal commissario giudiziale nella relazione *ex art. 105* nonché nella relazione rilasciata dal commissario giudiziale in seguito al ricorso *ex art. 112 co. 2 cci*;
- b) del pari, il secondo requisito risulta raggiunto poiché nel piano presentato non vi è alcun valore eccedente quello di liquidazione, non essendo previste risorse diverse ed eccedenti da quelle di liquidazione;
- c) inoltre, nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito.

Per quanto concerne, invece, il requisito sub **d)**, stante l'approvazione da parte di 1 classe su 7, non è stata raggiunta la maggioranza. Tuttavia, occorre tener conto che tra le classi 1, 2 e 4 sono composte da creditori privilegiati, mentre la classe dissenziente (n. 3) comprende crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2752, comma 3, c.c. (tributi locali),



ma degradati al chirografo per incapacienza della massa mobiliare; tali creditori, dunque, si trovano in posizione analoga — quanto a rango effettivo nella ripartizione — ai creditori chirografari.

Andando, poi, a verificare la circostanza che i creditori della classe dissenziente non ricevano, per effetto del concordato, un trattamento peggiore rispetto a quello che riceverebbero in caso di liquidazione giudiziale, si richiama quanto espresso dal Commissario Giudiziale “che i creditori della classe dissenziente non ricevano, per effetto del concordato, un trattamento peggiore rispetto a quello che riceverebbero in caso di liquidazione giudiziale. Si procede pertanto ad un'analisi comparativa specifica per la classe 3.

*La Classe 3 accoglie i crediti per tributi dovuti agli enti locali e i crediti delle Regioni per tasse automobilistiche, per un importo complessivo di Euro 153.603,79. Tali crediti, assistiti dal privilegio di cui all'art. 2752, comma 3, c.c., risultano tuttavia degradati al chirografo per incapacienza della massa mobiliare.*

*Come già evidenziato, la mancata adesione della Classe 3 è riconducibile a ragioni estranee alla valutazione di merito del piano, connesse all'incertezza normativa degli enti locali in materia di adesione a strumenti di ristrutturazione del credito. È tuttavia necessario, ai fini dell'omologazione, che il Tribunale verifichi anche la sussistenza del requisito di cui all'art. 112, comma 2, lett. d), CCII, ossia che i creditori della classe dissenziente non ricevano un trattamento peggiore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.*

*Trattamento nell'alternativa liquidatoria: Nello scenario della liquidazione giudiziale, come elaborato nel piano e attestato dal professionista indipendente, il patrimonio di S.I.M.E.T. è sostanzialmente coincidente con quello oggetto del concordato, in quanto la cessione d'azienda è già avvenuta per un corrispettivo allineato al valore liquidatorio. In tale scenario, peraltro, i crediti del sig. Smurra (€ 334.766,29, oggetto di rinuncia in sede concordataria) concorrerebbero con gli altri creditori chirografari, con conseguente riduzione della percentuale di soddisfazione per la classe 3 dal 19,77% al 19,10% circa. Ne deriva che la percentuale di soddisfazione offerta in sede concordataria è superiore — seppure di misura contenuta — a quella realizzabile in sede di liquidazione giudiziale. Come emerge dalla tabella, nello scenario di liquidazione giudiziale i creditori della Classe 3, trattati come chirografari per incapacienza del privilegio mobiliare, riceverebbero una percentuale di soddisfacimento del 19,10% (scenario base) ovvero del 19,04% (scenario prudenziale). Ciò in quanto, nella liquidazione giudiziale, ai crediti*



*chirografari concorrerebbero anche i crediti del socio Gerardo Smurra per Euro 334.766,29, oggetto di rinuncia condizionata all'omologa del piano.*

*Conclusione sul test di convenienza: I creditori della classe 3 ricevono nel concordato un trattamento non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria, in ossequio al principio del best interest of creditors. Il requisito è soddisfatto”.*

4. In definitiva, nulla osta all'omologazione del concordato preventivo in esame, non dovendosi peraltro il tribunale soffermare ulteriormente sui profili di convenienza dello scenario concordatario rispetto a quello liquidatorio in assenza di opposizioni da parte dei creditori (art. 112, comma 3, CCII).

Il piano prevede la liquidazione del patrimonio in percentuali residuali rispetto all'attivo concordatario totale (essendosi già realizzate parte delle liquidazioni ivi previste), ragion per cui non deve provvedersi alla nomina di un liquidatore (art. 114-bis CCII).

Rimarrà invece nelle sue funzioni il commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dall'art. 118 CCII.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, a definizione del giudizio di omologazione, ogni contraria e diversa istanza disattesa, così provvede:

#### **OMOLOGA**

il concordato preventivo di **SIMET S.P.A.** (cod. fisc. 00144750783), con sede in Corigliano-Rossano (CS) alla via S. Antonio n. 12, iscritta presso il Registro delle Imprese di Cosenza al n. 00144750783 e al REA n. 47636, in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, sig. Gerardo Smurra (cod. fisc. SMRGRD47H21H579C),

#### **NOMINA**

giudice delegato la dott.ssa **GIULIANA GAUDIANO**

#### **CONFERMA**

la nomina a commissario giudiziale della dott.ssa **ROSA SALERNO**

#### **DISPONE**

che il commissario giudiziale:

a) sorvegli sull'adempimento del concordato, depositando con cadenza semestrale (decorrente dalla data di presentazione della relazione ex art. 105) una relazione nella quale dovrà dare conto dello stato di avanzamento dell'adempimento di piano e proposto e di eventuali elementi di disallineamento o allarme rispetto alle previsioni, nell'interesse del ceto creditorio; la relazione periodica dovrà essere trasmessa altresì ai creditori;



- b) nel caso in cui rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne sta ritardando il compimento, riferisca immediatamente al tribunale (evidenziando eventualmente, in caso di ritardo, la necessità di provvedere alla nomina di un liquidatore);
- c) qualora ne faccia istanza uno o più creditori, e sempre che a suo avviso sussistano i presupposti, chieda la risoluzione ai sensi dell'art. 119;
- d) conclusa l'esecuzione del concordato, depositi un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130, comma 9;
- e) in ogni caso, qualora sorgano incertezze o criticità che attengono alla fase esecutiva del concordato, rivolga apposita istanza al giudice delegato.

DISPONE

che la sentenza venga notificata e iscritta nel registro delle imprese a norma dell'art. 45 CCII.

Così deciso in Castrovillari, nella camera di consiglio del 23/04/2026

Il giudice rel.

*Giuliana Gaudiano*

Il Presidente

*Beatrice Magarò*

